

Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011¹,
decreta:

I

La legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie è modificata come segue:

Titoli marginali

In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche.

Sostituzione di termini

¹ *In tutta la legge il termine «Ufficio federale di veterinaria» è sostituito con «UFV», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

² *Negli articoli 49 e 50 il termine «colpevole» è sostituito con «autore», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

Ingresso

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale³;

Art. 1 cpv. 2, secondo periodo

² ... Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. ...

Art. 3, frase introduttiva e n. 1

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:

1 FF **2011** 6259
2 RS **916.40**
3 RS **101**

1. Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

Art. 3a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2

Commissioni d'esame

¹ Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:

² Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6

Abrogati

Art. 10 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.

Art. 10a Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo

² ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.

Art. 21 cpv. 1

¹ Il commercio ambulante di animali è vietato.

Art. 22 Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concherie e di altre aziende simili.

Art. 24 cpv. 2

² Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il

Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Art. 25 cpv. 3

³ Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

Art. 26

Abrogato

Art. 27 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

Art. 31 cpv. 2

Abrogato

Art. 31a Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie

¹ Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie.

² Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l'indennità per le prestazioni fornite da terzi nell'ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l'importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l'importo dell'indennità per le prestazioni di terzi.

³ Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l'economia.

⁴ L'UFV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.

Art. 34 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3

Abrogati

Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b, f e g

Ricerca, diagnosi, vaccini

¹ La Confederazione:

- b. gestisce l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose;

- f. può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;
- g. può gestire banche di vaccini.

Art. 47 Contravvenzioni e delitti

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 48 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa, per quanto non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 52 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁵ sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

³ Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliери riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ RS 631.0

⁵ RS 641.20

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992⁷ sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986⁸ sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991⁹ sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 53 cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.

^{1bis} Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

³ Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.

Art. 53b Collaborazione internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.

² Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell'Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

Art. 54 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹ L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.

^{1bis} Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

^{1ter} Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.

Art. 56a¹⁰ cpv. 1 e 3

¹ Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.

⁶ RS 455

⁷ RS 817.0

⁸ RS 922.0

⁹ RS 923.0

¹⁰ Nel tenore della modifica del 5 ott. 2007 (RU 2008 2269).

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizoozie.

Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4

² Esso può in caso d'urgenza:

- b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.

³ L'UFV:

- b. promuove la prevenzione delle epizoozie; può in particolare attuare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;

⁴ L'UFV può affidare l'attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza a terzi. Può versar loro indennità per l'adempimento di tale compito.

Art. 59b **Opposizione**

¹ Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

² L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

³ Il termine di opposizione è di dieci giorni.

Art. 62a **Disposizione di coordinamento**

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012¹¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

Art. 52 **Perseguimento penale**

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005¹² sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009¹³ sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

³ Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009

¹¹ RS ...; FF **2012** 3081

¹² RS **631.0**

¹³ RS **641.20**

sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012¹⁴ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵ sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992¹⁶ sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986¹⁷ sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991¹⁸ sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 27 marzo 2012¹⁹

Termine di referendum: 5 luglio 2012

¹⁴ RS ...; FF **2012** 3081

¹⁵ RS **455**

¹⁶ RS **817.0**

¹⁷ RS **922.0**

¹⁸ RS **923.0**

¹⁹ FF **2012** 3073

